

Proposta modifiche al ddl n. 1883 (DL 76-2020 Semplificazioni)

All'Articolo 50 comma 1 si propone di modificare come di seguito:

c) all'articolo 7-bis:

- 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), da sottoporre a verifica di assoggettabilità o VIA in sede statale ai sensi del comma 2, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, **nonché della necessità, al fine del raggiungimento degli obiettivi PNIEC, di installare con modalità adeguate gli impianti anche in area agricola**";

Commento:

Il raggiungimento degli obiettivi al 2030 è impossibile senza impianti in zona agricola. È quindi fondamentale da subito individuare adeguate forme per consentire l'inserimento degli impianti nelle aree agricole.

L'articolo 6 bis del D. Lgs. 28/2011 comma 1 come previsto dall'Articolo 56 del DL 76/2020 è modificato come di seguito:

1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti, **i nuovi**

impianti e le modifiche di progetti autorizzati e i connessi interventi sulle infrastrutture di rete che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;

b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una **variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 50 per cento** e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;

c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

d-bis) impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MWp connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, ovvero su aree ove sono localizzate discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, ovvero in aree soggette a fenomeni di contaminazione del suolo, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, fermo restando che ove vi sia vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 per queste tipologie di impianti la autorizzazione paesaggistica dovrà essere preventivamente esperita. Le soglie di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10 MW purché vi sia prima del deposito della dichiarazione asseverata il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito. Il proponente, prima del deposito della dichiarazione asseverata di cui al presente comma 1 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzia alla luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che

vi siano determinazioni negative il progetto si intenderà escluso, sulla base di quanto riportato nella relazione, dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta.».

Commento:

Le semplificazioni dovrebbero estendersi anche alle infrastrutture di rete e agli impianti in aree antropizzate o marginali, come discariche, cave, aree inquinate, per le quali le valutazioni ambientali possono svolgersi in forma semplificata.

Si propone inoltre di aumentare la percentuale di volumetria concessa, rispetto a quella esistente, al 50% in quanto è necessario prevedere un nuovo spazio per inverter, quadri e trasformatori, che sono necessari per nuove sezioni d'impianto. Si sottolinea comunque che si tratta di spazi e volumi molto limitati, dell'ordine di poche decine di metri quadrati e di pochi metri cubi.

L'articolo 6 bis comma 3 come previsto dall'Articolo 56 del DL 76/2020 è modificato come di seguito:

3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al *decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, **e gli edifici residenziali** anche quando è operata la sostituzione di eternit e amianto

Commento:

Gli impianti su edifici residenziali dovrebbero godere delle stesse condizioni di semplificazione di quelli in area produttiva.

L'Articolo 6 bis comma 5 come previsto dall'Articolo 56 del DL 76/2020 è modificato come di seguito:

5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all'*articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato **ai sensi dello strumento incentivante originario. I potenziamenti anche per gli impianti fotovoltaici possono comunque accedere alle condizioni di cui al comma 4 agli strumenti incentivanti tempo per tempo vigenti alla data di entrata in esercizio della nuova sezione potenziata, anche per gli impianti in zona agricola, purché nel solo caso di questi ultimi congiuntamente al potenziamento vi sia la installazione di sistemi di accumulo che consentono secondo criteri stabiliti entro 30 giorni con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di garantire adeguata flessibilità.** Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell'*articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016*, e, ove occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'articolo 42.”.

Commento:

Si ritiene che anche al fotovoltaico debba essere concesso come per le altre fonti di avere incentivazioni per potenziamenti in aree dove ci sono impianti incentivati preesistenti. Se il potenziamento è in area agricola questo deve essere però condizionato alla installazione di sistemi di accumulo, che consentano all'impianto di avere adeguata flessibilità.

All'Articolo 56 inserire il comma 9 come di seguito:

9. All'Articolo 24 del D. Lgs. 28/2001 dopo il comma 5 è inserito il comma 5-bis come di seguito:

5-bis. Dovrà essere assicurata prioritaria la possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. Tali vantaggi saranno assicurati secondo i seguenti principi di ampia partecipazione:

- a) Non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
- b) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.;
- c) i benefici saranno previsti sia per le procedure di registro che per le procedure di asta.

Commento:

Senza semplificazioni della disciplina sull'amianto la partecipazione al DM FER 1 degli impianti fotovoltaici con smaltimento amianto risulterà preclusa e i contingenti del registro A2 andranno perduti. Non vi è ragione di non concedere poi i benefici anche per gli impianti ad asta.

All'Articolo 56 inserire il comma 10 come di seguito:

10. All'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, ovvero in aree soggette a fenomeni di contaminazione



**ITALIA
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

del suolo, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni, ma la sussistenza dei presupposti è esclusivamente auto-dichiarata ».

Commento:

Occorre risolvere la contraddizione per cui gli incentivi sono agevolati per cave discariche e siti inquinati, ma di fatto l'accesso agli incentivi per questi impianti è precluso perché in zona agricola.

L'Articolo 59 primo comma è abrogato. (Scambio sul posto altrove)

Commento:

Lo scambio sul posto altrove rende inutile la installazione di sistemi di accumulo e costituisce un sistema costoso e inefficiente.

Articolo 62 – Si propone la seguente riformulazione:

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi:

.....

2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:

.....

- c) gli impianti di accumulo elettrochimico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:
- dichiarazione asseverata ai sensi dell'Articolo 56 del D. Lgs. 76/2020, PAS ai sensi dell'Articolo 6 del decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, procedura PAUR ai sensi dell'Articolo 27 bis del D. Lgs. 152/2006 o autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti di potenza termica installata uguale o superiore a 300 MW, dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, a seconda della autorizzazione di volta in volta applicabile a tali impianti, se autorizzati congiuntamente agli impianti;
 - procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o già autorizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di aree esterne al perimetro dell'impianto, a prescindere da incrementi di volumetria tecnica, purché la potenza del sistema di accumulo non sia superiore a quella nominale dell'impianto da fonte rinnovabile e venga installato un sistema di accumulo avente capacità massima pari a 3 MWh per ogni MWp di potenza nominale fotovoltaica installata.
- d. la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, inferiori alla soglia di 10 MW e delle relative opere di connessione, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatto salvo l'**esperimento** mediante autocertificazione del proponente di quelle verifiche derivanti da specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e previa acquisizione del nullaosta alla connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una

connessione alla rete elettrica nazionale. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti.

2. Al fine di garantire agli accumuli di poter fornire servizi a condizioni di mercato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ARERA prevede la attivazione di una sperimentazione di durata biennale per:

- i. consentire ai sistemi di accumulo di garantire anche con strumenti standardizzati e semplificati servizi di flessibilità e servizi ancillari sulle reti di distribuzione ai sensi degli Articoli 31 e 32 della Direttiva 944/2019, con facoltà per i distributori di adeguare le proprie tariffe tenendo conto dei costi relativi;
- ii. garantire in forma semplificata la più ampia partecipazione di sistemi di accumulo distribuiti anche di piccola dimensione al mercato del dispacciamento;
- iii. attivare tariffe di distribuzione e trasmissione differenziate su base oraria e territoriale basate su principi di riflessività dei costi.

Commento:

Occorre semplificare e chiarire il regime autorizzativo anche per i sistemi di accumulo abbinati agli impianti a fonte rinnovabile che possono contribuire in maniera significativa all'aumento della capacità utile alla rete per vedere garantiti i necessari standard di equilibrio e bilanciamento. Si ritiene che sia assolutamente plausibile ipotizzare 2-3 MWh di accumulo per ogni MWp installato, che significa che se anche solo 1 GWp di impianti fotovoltaici esistenti si dotassero, appunto, di 2-3 MWh per ogni MWp, saremmo di fronte a 2-3 GWh di accumuli a servizio della rete, che rappresenta una quota importante dell'obiettivo di accumuli al 2030. È però altresì necessario garantire a tali sistemi di accumulo di poter fornire servizi oggi preclusi, indispensabili per creare condizioni di convenienza economica fondamentali per ottenere una capacità sempre più significativa di energia pulita.